

a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, indicare tutti i fenomeni aziendali d'interesse per la segnalazione uniforme ai fini della pianificazione della risoluzione e riportare tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per le segnalazioni.

- (4) A garanzia della qualità, della coerenza e dell'esattezza dei dati segnalati dagli enti, dovrebbero essere previste regole comuni di convalida delle voci di dati.
- (5) Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare sempre i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione del modello unico di punti di dati dettagliato e delle regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza la comunicazione di informazioni uniformi in merito ai piani di risoluzione nell'Unione. Pertanto, è opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l'Autorità bancaria europea pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web.
- (6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero collaborare al fine di ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione. A tal fine, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 introduce una procedura di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, che dovrebbe essere mantenuta affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione verifichino congiuntamente se le informazioni richieste siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. Ove le informazioni siano disponibili presso l'autorità competente, è opportuno che quest'ultima le trasmetta direttamente all'autorità di risoluzione.
- (7) Data l'entità delle modifiche che è necessario apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066, è preferibile, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, adottare un nuovo regolamento di esecuzione e, di conseguenza, abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066.
- (8) Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (9) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione che precisano le procedure e una serie minima di modelli standard per la presentazione alle autorità di risoluzione delle informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani individuali di risoluzione, in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE, e dei piani di risoluzione di gruppo in conformità dell'articolo 13 della stessa direttiva.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) «entità di risoluzione»:
  - a) un'entità stabilita nell'Unione che è designata dall'autorità di risoluzione, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione, oppure
  - b) un ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, per il quale il piano di risoluzione preparato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2014/59/UE prevede un'azione di risoluzione;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).

